

Copia

VERBALE DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **zero** nella sala delle riunioni presso la Microcomunità convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
TILLIER Rudy - Sindaco	Si
PERAILLON Christian - Vice Sindaco	No
NEYROZ ALESSANDRO FRANCESCO - Consigliere	Si
RIVIERA Marcello - Consigliere	Si
FAVRE Roberto - Consigliere	Si
BRUNET Michael - Consigliere	Si
COMISSO Gabriella - Consigliere	Si
DUCLY Siro - Consigliere	Si
FARY Paolo - Consigliere	Si
LAVOYER Ilaria - Consigliere	Si
TONELLI Renè - Consigliere	Si
MARTIN Sophie - Consigliere	Si
BICH Matthieu - Consigliere	No
ALBERTI DOMENICO - Consigliere	No
CONSOL Adriano - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor DE SIMONE ALDO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor TILLIER Rudy nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 13, comma 12 L.R. 13 dicembre 2013 n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), con cui la Regione ha fissato al 28 febbraio 2014 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento per a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30 dicembre 2005 avente per oggetto: "Esame e approvazione modificazioni al regolamento ICI - Attribuzione valore terreni edificabili";

RILEVATO che con la deliberazione sopra citata veniva approvato un documento contenente i valori di riferimento dei terreni edificabili ed il metodo di applicazione;

CONSIDERATO che tale documento in particolare pone dei correttivi da applicare con particolare riferimento ad alcune casistiche particolari;

CONSIDERATO altresì che nella seduta odierna verrà altresì trattato un punto all'ordine del giorno riguardante la presa d'atto della verifica degli equilibri funzionali del P.R.G.C.;

RILEVATO pertanto che la già citata deliberazione n. 60 del 30 dicembre 2005 prevede che nel caso in cui il terreno sia soggetto a blocco delle concessioni per un periodo superiore ad un anno per equilibri funzionali il valore di mercato si riduce al 50% del valore di riferimento per tutta la durata del vincolo;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 48.500,00
Cura del verde pubblico	€ 30.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 58.000,00
Sgombero neve	€ 34.600,00
Servizi di polizia locale	€ 4.850,00
Servizio di protezione civile	€ 3.400,00
Videosorveglianza	€ 0,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 0,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 30.000,00
TOTALE	€ 209.350,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in

modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi - al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità - tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23

luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe determinabili, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando o correggendo, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

utenza domestica

comp. nucleo familiare	Fissa	Variabile
1	0,46379	23,89309
2	0,54109	29,86636
3	0,59630	35,83964
4	0,64047	43,80400
5	0,68464	51,76837
6	0,71777	55,75055

utenza non domestica

	categoria	quota fissa	quota variabile	tot Tari 2014 = q.fissa + q.variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28805	0,51215	0,80019
2	Campeggi, distributori carburanti	0,45184	0,79871	1,25054
3	Stabilimenti balneari			
4	Esposizioni, autosaloni	0,24286	0,43289	0,67575
5	Alberghi con ristorante	0,60433	0,97552	1,57985
6	Alberghi senza ristorante	0,51396	0,91333	1,42730
7	Case di cura e riposo	0,56479	0,99869	1,56349
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,63822	0,91455	1,55277
9	Banche ed istituti di credito	0,32758	0,58287	0,91046
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,62692	1,11209	1,73902
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,85849	1,51816	2,37664
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,50832	1,03649	1,54481
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,65516	1,15599	1,81116
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,51396	0,91455	1,42851
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,61563	1,08771	1,70333
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,69438	1,95104	3,64543
17	Bar, caffè, pasticceria	1,41199	1,70716	3,11915
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,99404	1,70716	2,70120
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,86978	1,53523	2,40501
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,69438	3,04850	4,74289
21	Discoteche, night club	0,58739	1,64010	2,22748

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	30 marzo (anno successivo)

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati in data odierna con la deliberazione del Consiglio Comunale n. ;

RICHIAMATO l'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO l'art 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario Comunale;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi in forma palese;

DELIBERA

– di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,30 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	0,76 per cento
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,76 per cento

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
2. di dare atto che in sede di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) si continuerà ad applicare quanto contenuto nell'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 60 del 30 dicembre 2005;
3. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'eventuale nuova individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

utenza domestica

comp. nucleo familiare	Fissa	Variabile
1	0,46379	23,89309
2	0,54109	29,86636
3	0,59630	35,83964
4	0,64047	43,80400
5	0,68464	51,76837
6	0,71777	55,75055

utenza non domestica

	categoria	quota fissa	quota variabile	tot Tari 2014 = q.fissa + q.variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28805	0,51215	0,80019
2	Campeggi, distributori carburanti	0,45184	0,79871	1,25054
3	Stabilimenti balneari			
4	Esposizioni, autosaloni	0,24286	0,43289	0,67575
5	Alberghi con ristorante	0,60433	0,97552	1,57985
6	Alberghi senza ristorante	0,51396	0,91333	1,42730
7	Case di cura e riposo	0,56479	0,99869	1,56349
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,63822	0,91455	1,55277
9	Banche ed istituti di credito	0,32758	0,58287	0,91046
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,62692	1,11209	1,73902
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,85849	1,51816	2,37664
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,50832	1,03649	1,54481
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,65516	1,15599	1,81116
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,51396	0,91455	1,42851
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,61563	1,08771	1,70333
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,69438	1,95104	3,64543
17	Bar, caffè, pasticceria	1,41199	1,70716	3,11915
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,99404	1,70716	2,70120
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,86978	1,53523	2,40501
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,69438	3,04850	4,74289
21	Discoteche, night club	0,58739	1,64010	2,22748

3. di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti farà riferimento oltre che alla superficie, anche al numero di componenti pari a **due (2)**;

4. di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata nella sola quota fissa attribuita all'utenza domestica di riferimento, come determinata tenendo conto del numero di occupanti della stessa;
5. di stabilire che per le categorie di attività che producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa sarà ridotta, limitatamente alla sola parte variabile del 50%;
6. di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
7. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate: 30 settembre anno in corso e 30 marzo anno successivo;
8. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
9. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
10. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



GESTIONE RIFIUTI - PREVISIONE BILANCIO 2014 - PIANO FINANZIARIO GENERALE SUBALTO MONTE CERVINO

Voci di costo	PARTE FISSA				PARTE VARIABILE				TOTALE 2013
	CSL (costi per spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche)	CARC (costi per amministrativi, riscossione, contenzioso)*	CGG (costi generali di gestione)	CGD (costi comuni diversi)	AC (altri costi)	CK (costi fuso del capitale)	CR (costi trasporto RSU) **	CRS (costi trattamento e smaltimento RSU) **	
Materie di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	8.178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,17
Costi per servizi	200.481,35	0,00	14.489,38	8.178,17	48.078,47	387.023,10	419.357,21	0,00	1.075.615,68
Contributi beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personale	207.693,35	900,00	875.696,25	48.078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.368,07
Variazioni delle rimanenze di materiale primo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
Ammortamento	408.184,70	900,00	898.695,63	16.356,34	92.152,94	26.832,40	387.023,10	88.000,00	2.337.292,34
Totale									

Comuni Fondo Valle	GESTIONE RIFIUTI - PREVISIONE BILANCIO 2014 - PIANO FINANZIARIO SUBALTO MONTE CERVINO				PER PARTE VARIABILE				TOTALE 2014		
	CSL (costi per spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche)	CARC (costi amministrativi, riscossione, contenzioso)*	CGG (costi generali di gestione)	CGD (costi comuni diversi)	AC (altri costi)	CK (costi fuso del capitale)	CR (costi trasporto RSU) **	CRS (costi trattamento e smaltimento RSU) **		CTR (costi di trattamento e Riciclo)	
Chambave	0,00	300,00	€ 30.042,33	0,00	1.986,21	2.094,34	12.957,22	3.442,24	14.195,99	0,00	65.692,94
Charillon	47.255,60	0,00	€ 163.674,12	3.281,76	11.971,38	5.245,68	76.715,23	18.096,64	90.439,71	0,00	498.334,93
Embrayaz	4.977,28	0,00	€ 10.797,91	284,21	911,91	835,97	4.953,73	2.350,97	5.007,03	0,00	29.182,26
Fontanafredda	2.346,50	0,00	€ 21.029,54	2.525,53	2.525,53	2.525,53	9.952,24	3.199,24	10.229,24	0,00	50.390,36
Saint Vermeil	0,00	0,00	€ 12.053,04	300,34	1.070,26	952,92	5.202,49	1.050,60	5.676,31	0,00	26.126,96
Saint Vincent	224.219,11	0,00	€ 226.801,56	3.955,51	12.918,07	5.617,49	94.109,19	20.141,97	104.207,95	0,00	691.657,44
Verrayes	0,00	0,00	€ 39.224,03	780,40	10.986,41	1.305,25	18.033,96	3.224,24	20.002,98	0,00	92.679,19
Totale	278.068,84	300,00	€ 523.894,83	9.346,49	40.987,86	17.969,18	219.963,97	51.894,68	246.748,04	0,00	1.394.063,99

+ 8.600 conto comunali :
TOT. 58.990,36

Comuni Alta Valle	GESTIONE RIFIUTI - PREVISIONE BILANCIO 2014 - PIANO FINANZIARIO SUBALTO MONTE CERVINO				PER PARTE VARIABILE				TOTALE 2014		
	CSL (costi per spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche)	CARC (costi amministrativi, riscossione, contenzioso)*	CGG (costi generali di gestione)	CGD (costi comuni diversi)	AC (altri costi)	CK (costi fuso del capitale)	CR (costi trasporto RSU) **	CRS (costi trattamento e smaltimento RSU) **		CTR (costi di trattamento e Riciclo)	
Antey Saint Andre	0,00	300,00	49.113,32	989,97	3.123,41	1.303,77	22.485,32	4.215,20	22.449,49	0,00	103.970,49
Chamois	0,00	300,00	7.080,81	179,02	1.069,65	693,78	3.151,71	716,48	3.308,69	0,00	16.104,32
La Magdeleine	0,00	0,00	€ 6.643,73	307,67	1.066,72	760,12	4.155,92	1.200,52	4.656,47	0,00	21.952,72
Tignes	2.085,92	0,00	43.741,37	866,38	2.824,65	1.024,56	19.949,91	3.049,91	20.034,71	0,00	61.756,72
Valcourmayeur	127.087,64	0,00	€ 263.203,66	4.669,82	43.070,64	5.413,89	17.441,30	26.699,57	119.182,64	0,00	765.972,41
Totale	129.123,86	600,00	€ 372.790,73	7.009,87	51.115,07	9.328,22	67.167,44	38.935,92	188.869,18	0,00	942.992,84

* a carico del Settore Tributari
** il costo effettivo di questa voce è in realtà molto maggiore, ma per gli anni 2012-2013 e parte del 2014 per coprire tale costo è stato deciso di utilizzare somme derivanti dalle maggiori entrate verificatesi negli anni scorsi a causa di ritardi ed errori nella comunicazione da parte della RAVA della Tariffa regionale di smaltimento.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell' argomento , del che si e' redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO TILLIER Rudy

IL SEGRETARIO
F.TO DE SIMONE ALDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pontey, 23/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 23/05/2014 al 06/06/2014 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 7.12.1998, n. 54 così come modificato dalla L.R. 21.01.2003, n. 3 .

Pontey, li 23/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DE SIMONE ALDO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 54/98, così come modificato dalla L.R. 3/03, dal primo giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Pontey, li 23/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DE SIMONE ALDO
